



C i t t à d i C a s a l e M o n f e r r a t o

SETTORE TUTELA AMBIENTE

ORDINANZA N. 193 / 2011

Oggetto :

ZONA A TRAFFICO LIMITATO AMBIENTALE – Interventi Seconda Fase di Attuazione dello “Stralcio di Piano per la Mobilità” in ottemperanza alla D.G.R. n. 64-6526 del 23 luglio 2007 e D.G.R. n. 15-12362 del 19 ottobre 2009.

IL SINDACO

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria" art. 4, comma 1 lettera a), prevede che i Comuni attuino gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei Piani Provinciali;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2007, n. 64-6526 Seconda fase di attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità approvato con D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006, come integrata dalla D.G.R. n. 57-4131 del 23 ottobre 2006;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-12362 del 19.10.2009 che contiene precisazioni per l'attuazione del citato Stralcio di Piano per la Mobilità, approvato e integrato dalle DD.G.R. precedenti;

CONSIDERATO che le suddette D.G.R. prevedevano che i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti avrebbero dovuto, in concertazione con la Provincia di Alessandria, realizzare e completare entro il 1 ottobre 2007 limitazioni totali o parziali del traffico veicolare su almeno il 20% del centro abitato, che dette limitazione alla circolazione veicolare devono essere imposte per almeno tre ore al giorno mentre nelle restanti ore la circolazione deve essere vietata a tutti i veicoli non conformi alla normativa EURO III con l'aggiunta, per i veicoli diesel, dell'obbligo di dotazione di sistemi di contenimento del particolato;

VISTO che, nello specifico, la D.G.R. n. 15-12362 del 19.10.2009 prescrive che le limitazioni di circolazione all'interno della ZTL debbano essere disposte in maniera stabile e senza interruzioni nell'arco dell'anno e che quantomeno debbano prevedere:

- *per almeno tre ore/giorno, comprese tra le ore 7,00 e le ore 11,00 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, la circolazione sia consentita esclusivamente ai veicoli dei residenti e a quelli adibiti al servizio di trasporto pubblico e ai servizi integrativi dello stesso;*
- *per le restanti ore della giornata, e almeno fino alle ore 20,00, la circolazione sia vietata per tutti i veicoli non conformi alle normative EURO 3 con l'aggiunta, per i veicoli Diesel, dell'obbligo di dotazione di sistemi di contenimento del particolato. Sono esclusi da tale divieto i veicoli elettrici o ibridi e quelli funzionanti a gas metano o gpl, mono o bifuel, anche trasformati successivamente all'immatricolazione, nonché i motocicli e ciclomotori con omologazione Euro 1 o successiva. Sono temporaneamente esclusi da tale divieto anche i veicoli dei residenti e quelli adibiti al servizio di trasporto pubblico e ai servizi integrativi dello stesso;*

- *al più tardi entro il dicembre 2010, le regole di accesso alle ZTL, relative alle tipologie di veicoli per le quali è vietata la circolazione, siano estese anche ai mezzi dei residenti nonché a quelli adibiti al servizio di trasporto pubblico e ai servizi integrativi dello stesso.*

VISTA l'ordinanza sindacale n. 2312/1992, con la quale veniva delimitato il perimetro della ZTL permanente e le modalità di utilizzo della zona;

DATO ATTO che, con D.G.C. n. 154 del 26.07.2007, è stata modificata la disciplina di accesso e sosta all'interno della ZTL;

VISTO che, con D.G.C. n. 80 del 25.03.2008, in attuazione al succitato "Stralcio di Piano per la mobilità", si provvedeva alla realizzazione delle ZTL Ambientali;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 609/2008, con la quale veniva istituita la ZTL Ambientale e le sue modalità di utilizzo;

VISTA in ultimo l'ordinanza sindacale n. 870/2009, con la quale si estendeva il divieto di circolazione in tutto il centro abitato ai veicoli diesel Euro II immatricolati da più di dieci anni e si manteneva il divieto per i veicoli Euro 0 Benzina;

VISTA la Legge Regionale 7 Aprile 2000, n. 43;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60;

VISTA la D.G.R. 66-3859 del 18.09.2006;

VISTA la D.G.R. 57-4131 del 23.10.2006;

VISTA la D.G.R. 64-6526 del 23.07.2007;

VISTA la D.G.R. 15-12362 del 19.10.2009;

VISTA la D.G.R. 69-704 del 27.09.2010;

VISTO l'articolo 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285 e s.m.i., con il quale si dà facoltà ai comuni di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

VISTO il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTO l'art. 17 dello Statuto della Città di Casale Monferrato;

Ritenuto necessario, a tutela della salute dei cittadini casalesi, adottare i provvedimenti di limitazione del traffico veicolare, previsti dalle citate delibere della Regione Piemonte, finalizzati a limitare il carico delle emissioni inquinanti da parte dei veicoli circolanti all'interno di un'area pari al 20% del Comune di Casale Monferrato;

ORDINA

Da lunedì 18 aprile 2011, tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, l'istituzione del divieto di circolazione dinamica dei veicoli a motore con le seguenti modalità:

- **dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00 per tutti i veicoli a motore, compresi quelli dei residenti e quelli adibiti al servizio di trasporto pubblico e ai servizi integrativi dello stesso, non conformi alle normative EURO 3, con l'aggiunta per i**

- **veicoli Diesel, dell'obbligo di dotazione di sistemi di contenimento del particolato;**
- **dalle 13,00 alle 16,00 per tutti i veicoli a motore, esclusi quelli dei residenti e quelli adibiti al servizio di trasporto pubblico e ai servizi integrativi dello stesso conformi alle normative EURO 3, con l'aggiunta per i veicoli Diesel, dell'obbligo di dotazione di sistemi di contenimento del particolato;**

nelle seguenti zone:

- ∅ **in tutte le aree individuate nell'Allegato 1 come ZTL Ambientale e denominate: Via Garibaldi (Isola 4) - Borgo Ala (Isola 7) - ZTL A - ZTL B - ZTL C - Isola Agro Callori (Isola 3) - Via Eccettuato (Isola 15) - Scuole Martiri (Isola 1) - Piazza San Francesco (Isola 2) - Salita Sant'Anna (Isola 11).**

In tali aree è consentita la circolazione in:

- **Via Eccettuato Sisto e Via Matteotti per l'accesso ai parcheggi**
- **Via Cavour, Via Magnocavallo, Via della Rovere, Via Mameli, Via Paleologi, Via Lanza, Via Benvenuto San Giorgio per l'attraversamento del Centro Storico e l'accesso ai parcheggi di Piazza Rattazzi e Piazza C. Battisti**
- **Via Garibaldi, Via Palestro e Via Salandri**
- **Via Facino Cane, tratto di Via Solferino e tratto di Via Gonzaga al fine di permettere l'accesso al parcheggio denominato "Piccolo Seminario".**

Sono esclusi dalla presente ordinanza i seguenti veicoli:

- a) **veicoli iscritti nei registri delle auto storiche così come previsto dalle D.G.R. 66-3859 del 18 Settembre 2006 e successiva D.G.R. 57-4131 del 23 ottobre 2006**
- b) **veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico**
- c) **veicoli bifuel alimentati o metano/benzina o GPL/benzina**
- d) **veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia e dell'autorità Giudiziaria anche se non muniti d'insegne, ma riconoscibili da idoneo contrassegno ZTL, dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, veicoli adibiti a pubblico servizio in caso di emergenza**
- e) **veicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli di trasporto pubblico non adibiti al trasporto di persone bensì adibiti alla manutenzione**
- f) **veicoli al servizio di persone invalide, munite del relativo contrassegno previsto dall'art. 188 del nuovo C.d.S. e dall'arti 381 del relativo regolamento**
- g) **taxi di turno, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente**
- h) **veicoli di proprietà (in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico, del servizio postale dei quali sia palese l'espletamento del pubblico servizio**
- i) **veicoli con targa estera**
- j) **veicoli di imprese artigiane impegnate in riparazioni urgenti, e di altri operatori economici in occasione di fiere, mercati e festeggiamenti**
- k) **motocicli e ciclomotori (almeno Euro 1) omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive**

Sono inoltre esclusi da dette limitazioni i seguenti veicoli, purché accompagnati da idonea documentazione:

- 1) **i veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, o che si recano**

presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la persona portatrice di handicap o affetta dalle suddette gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia, ecc.;

- 2) veicoli con speciali adattamenti, debitamente annotati sulla carta di circolazione, installati al fine di consentire la guida ai minorati fisici che non sono in possesso dell'autorizzazione per disabili in quanto non impediti alla deambulazione;
- 3) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione, per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapie od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (auto-dichiarazione), nella quale il conducente dichiara il percorso e l'orario;
- 4) veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per la quale l'assistenza è indispensabile;
- 5) veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
- 6) veicoli d'epoca di cui all'art. 60 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 con le modalità di circolazione in esso disciplinate;
- 7) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire le attestazioni rilasciate dai ministri officianti o dalle autorità preposte);
- 8) per le operazioni da effettuarsi all'interno della ZTL e per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico (cantieri edili, traslochi, banchetti per propaganda elettorale, ecc.), è previsto l'inserimento, nella stessa autorizzazione, delle targhe dei mezzi al servizio dell'occupazione stessa, previa comunicazione delle medesime all'atto della presentazione della richiesta. I veicoli saranno in tal modo autorizzati ad accedere e sostare in ZTL secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa;

per i casi previsti dalla lettera **1), 2), 3), 4)** l'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere corrispondenti con la motivazione dell'esonero.

La presente ordinanza integra e modifica, nelle parti incompatibili, l'ordinanza n. 609/2008, di istituzione della ZTL Ambientale, nonché eventuali altre ordinanze vigenti in materia.

Nell'area individuata nell'Allegato 1 come **ZTL Permanente Centro Storico** (racchiusa tra Via Palestro, Via Lanza, Via Paleologi, Piazza Tavallini, Piazza Ferrè, Via della Rovere/Via Magnocavallo, Via Canina, Via Vallario, Via Sobrero, Piazza San Francesco, Via Aporti, Piazza Castello, Via Salandri) rimane in vigore l'ordinanza di istituzione della ZTL Storica, di cui all'ordinanza sindacale n. 324 del 14.05.2008 e s.m.i. e ad essa si applicano le disposizioni restrittive del presente provvedimento e della normativa regionale di riferimento; in particolare durante l'orario di vigenza della ZTL storica (dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni feriali e festivi) è vietata la circolazione dinamica ai veicoli a motore, compresi quelli dei residenti e quelli adibiti al servizio di trasporto pubblico e ai servizi integrativi dello stesso, non conformi alle normative EURO 3, con l'aggiunta per i veicoli Diesel, dell'obbligo di dotazione di sistemi di contenimento del particolato.

Il rilascio dei nuovi permessi di circolazione e il rinnovo dei permessi in corso di validità sono di competenza del Comando di Polizia Locale e sono subordinati al rispetto delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento.

Il presente provvedimento, come previsto dalla D.G.R. n. 64-6526 del 23.07.2007, non si applica nei giorni di sciopero del personale di servizio di trasporto pubblico locale indetto nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia.

Il presente provvedimento si conforma alla normativa regionale e locale vigente in materia, in premessa richiamata, e a quella che sarà successivamente emanata in merito.

La presente è inviata, per gli adempimenti di competenza a:

al Dirigente Responsabile della Polizia Locale:

- per la verifica della disciplina di accesso alla ZTL Storica e per il controllo dei nuovi orari e delle nuove limitazione nelle zone a traffico limitato

al Dirigente del Settore Gestione Urbana e Territoriale – Servizio Strade:

- per la modifica, in accordo con Comando di Polizia Locale, della cartellonistica stradale già presente sul territorio;

Il presente provvedimento sarà trasmesso all'Albo Pretorio on line per essere pubblicato sul Sito internet del Comune e verrà inviato alle associazioni di categoria: Unione Commercianti, Unione Artigiani, Conf-artigianato, Conf- esercenti, alla Polizia di Stato, al Comando Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed alle Aziende di Trasporto Pubblico Locale e non per quanto di competenza.

AVVERTE

che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis, del D.lgs. nr. 285/92 e s.m.i. per inosservanza del divieto di circolazione in ZTL ambientale.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 56 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000;

AVVISA

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Si demanda il controllo sul rispetto del presente provvedimento al Corpo di Polizia Locale di Casale Monferrato e a tutte le Forze dell'Ordine presenti sul Territorio Comunale, che in caso di inottemperanza procederanno nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, si informa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Casale Monferrato, lì 08/04/2011

IL SINDACO
DEMEZZI Giorgio